



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>337</u>	del <u>16 SET. 2014</u>
Oggetto:	Federazione Italiana Biliardo Sportivo: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..
Esecuzione:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>19 SET. 2014</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

2 Deliberazione n.

337

Riunione del

16 SET. 2014

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 del 15 luglio 2014 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la propria deliberazione n. 204 dell'11 giugno 2014 con la quale il Presidente del CONI è stato autorizzato a nominare i Commissari ad acta per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione n. 10093/14 del 9 settembre 2014 con la quale il Prof. Avv. Pierluigi Matera nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Billiardo Sportivo con provvedimento del Presidente del CONI n. 105/47 del 25 luglio 2014, ha modificato lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia della Federazione predetta;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Billiardo Sportivo deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Pierluigi Matera con deliberazione n. 10093/14 del 9 settembre 2014.


Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Allegato n. 1
Deliberazione n. 337
Riunione del 16 SET. 2014

Roma, 11 SET. 2014

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Billardo Sportivo:** approvazione ai fini sportivi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I.

Il Prof. Avv. Pierluigi Matera, nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Billardo Sportivo con provvedimento del Presidente del CONI n. 105/47 del 25 luglio 2014, per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia e del Codice della Giustizia Sportiva di cui alle deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1510, 1511 e 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, ha depositato il testo dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione predetta modificati con decreto n. 10093/14 del 9 settembre 2014.

Il testo della normativa predetta è conforme al Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dot. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

Prot.n. 0010093/14 del 09/09/2014

Roma, 09 settembre 2014

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

VISTO il D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I., come modificato dalle delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nn. 1499 del 16 dicembre 2013 e 1509 dell'11 giugno 2014;

VISTE le delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nn. 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 di approvazione della sezione 11 (Principio di trasparenza) e della sezione 15 (Principio di giustizia sportiva) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché di approvazione dei Principi di Giustizia Sportiva;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1512 dell'11 giugno 2014 di approvazione del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del C.O.N.I.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1513 dell'11 giugno 2014 di approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport;


VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1514 dell'11 giugno 2014 di approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1518 del 15 luglio 2014 di approvazione delle modifiche al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del C.O.N.I.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1519 del 15 luglio 2014 di approvazione delle modifiche ai Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1520 del 15 luglio 2014 di approvazione delle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport;

VISTA la delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 204 dell'11 giugno 2014 di autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. alla nomina dei Commissari *ad acta* per l'attuazione delle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento del Principio di trasparenza e del Principio di giustizia sportiva dei predetti Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (sezioni 11 e 15), nonché dei Principi di Giustizia Sportiva, del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport;



VISTA la comunicazione del 25 luglio 2014 del Segretario Generale del C.O.N.I. di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Biliardo Sportivo per l'attuazione delle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento delle disposizioni richiamate al punto precedente;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo rispetto alle modifiche repute necessarie dal sottoscritto nella propria qualità di Commissario *ad acta*;

RILEVATO che lo Statuto Federale e il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Biliardo Sportivo in vigore non risultano conformi al Principio di trasparenza e al Principio di giustizia sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva nonché ai Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Tutto ciò visto, considerato e rilevato il sottoscritto, nella propria qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Biliardo Sportivo,


DECRETA

l'approvazione dei nuovi testi dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, al solo fine di assicurarne la conformità al Principio di trasparenza e al Principio di giustizia sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva nonché ai Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport di cui in premessa.

I testi dello Statuto Federale (all. n. 1) e del Regolamento di Giustizia (all. n. 2), come modificati, si allegano al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Lo scrivente Commissario *ad acta* si riserva di adottare uno o più decreti integrativi o correttivi entro un anno dal presente provvedimento.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
prof. avv. Pierluigi Matera



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

Articolo 1 – Affiliati e tesserati. Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione.
2. Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti.
5. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo.

Articolo 2 – Responsabilità disciplinare

1. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili per le frodi sportive o fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
2. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporterà un aumento della sanzione.
3. I tesserati e gli affiliati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Articolo 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli affiliati ed i tesserati concorrono lealmente all'amministrazione della giustizia sportiva. I tesserati, a richiesta degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di testimoniare sui fatti a loro conoscenza, fatta salva l'eventualità che dalle dichiarazioni richieste possano scaturire elementi di contenuto autoindiziante.
2. Gli Organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi competenti le violazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
3. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Procuratore Federale ovvero agli altri agli organi competenti.

4. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione e degli eventuali testimoni.

Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul biliardo

1. Tutti gli Organi federali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul biliardo.
2. Se è accertato con provvedimento disciplinare che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

Articolo 5 – Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a incontri organizzati nell'ambito della FIBiS. Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione della inibizione o della squalifica da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 anni e dell'ammenda da un minimo di € 50,00 e ad un massimo di € 1.000,00

Articolo 6 – Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

CAPO II – L'INCOLPATO

Articolo 7 – Assunzione della qualità di incolpato

1. La qualità di incolpato è assunta a seguito dell'atto di deferimento ed è conservata fino alla decisione definitiva del procedimento.
2. I diritti e le garanzie riconosciute all'incolpato sono estese alla persona sottoposta ad indagine.

Articolo 8 – Regole generali per l'interrogatorio

1. Il Procuratore Federale se intende interrogare l'inquisito inoltra allo stesso comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione, la sommaria enunciazione del fatto e le norme regolamentari che si assumono violate, l'avviso che ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia.
2. L'interrogatorio è documentato attraverso un verbale, redatto in forma integrale, contenente la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire.

3. L'inquisito è invitato a dichiarare le proprie generalità e a dichiarare il luogo ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.
4. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, il sottoposto all'atto è avvisato della facoltà di non rispondere e che, in ogni caso, il procedimento seguirà il suo corso.
5. L'organo procedente contesta all'inquisito, in forma chiara e precisa, il fatto che gli viene attribuito, lo invita ad esporre quanto ritiene utile per la propria difesa e gli pone direttamente domande. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda. Se vi è rifiuto di rispondere ne è fatta menzione nel verbale.
6. Il verbale è sottoscritto, in ogni sua pagina, dagli intervenuti. Se alcuno degli intervenuti non vuole sottoscrivere l'atto o non ne è in grado, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
7. Le dichiarazioni dell'inquisito assunte in violazione di quanto sopra sono inutilizzabili.

Articolo 9 – Difensore dell'incolpato

1. L'incolpato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'organo procedente o con atto scritto.
2. La difesa di più incolpati può essere assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorità procedente, se rileva una situazione d'incompatibilità, la indica e fissa un termine breve per rimuoverla. Se l'incompatibilità non viene rimossa l'autorità procede in assenza del difensore incompatibile.
3. Il difensore, fin dal momento della sua nomina, può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova favorevoli al proprio assistito. La facoltà è concessa per ogni stato e grado del procedimento. Il difensore può acquisire documenti, consulenze tecniche, conferire con le persone informate dei fatti ed acquisire dalle medesime dichiarazioni testimoniali scritte. In tal caso le dichiarazioni sono autenticate dal difensore. Gli atti dell'investigazione difensiva, se prodotti, vengono utilizzati dal Procuratore Federale e dai Giudici investiti della questione per le loro determinazioni.
4. Le spese per l'esercizio del diritto di difesa sono a carico dell'interessato che non consegue, in ogni caso, alcun diritto di rimborso o rivalsa.

TITOLO II – INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I – INFRAZIONI

Articolo 10 – Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi di Giustizia, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Articolo 11 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione.

Articolo 12 – Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni

1. Il tesserato che, formalmente convocato o richiesto, non compare davanti ad un organo di giustizia ovvero dinanzi al Procuratore federale per essere sentito, non fa pervenire ovvero non compie atti che è autorizzato a compiere e di cui sia richiesto, senza addurre legittimo impedimento, è punito con sanzione inibitoria da tre a sei mesi.
2. Alla stessa pena soggiace il tesserato che volontariamente fornisce informazioni davanti agli Organi di Giustizia che siano risultate false ad esito d'istruttoria nei confronti di chi le ha rese.
3. Si applica la sanzione inibitoria da sei mesi ad un anno se le condotte di cui ai precedenti commi sono preordinate ad impedire che il procedimento disciplinare si svolga regolarmente.

Articolo 13 – Illecito Sportivo e Frode Sportiva

1. Ogni condotta, commissiva od omissiva, elusiva dei disposti contenuti nelle norme federali inerenti alla partecipazione all'attività agonistica federale costituisce illecito sportivo.
2. Commette frode sportiva chi elude la normativa in materia di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ovvero quella relativa alla partecipazione alle assemblee federali ovvero quella relativa all'assunzione di cariche federali.
3. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping e quelle previste dalla Legge 401/89.
4. Commette illecito sportivo, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
5. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
6. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con la penalizzazione nell'anno in corso e/o negli anni successivi di un minimo di due punti ed un massimo di 10 punti.
7. Medesime sanzioni si applicano nelle ipotesi di frode sportiva.
8. Gli affiliati sono ritenuti responsabili oggettivamente degli atti di frode sportiva o illecito posti in essere dai propri tesserati che si risolvano in un vantaggio per gli affiliati medesimi, salvo che venga provata l'assoluta estraneità.
9. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di frodi sportive o illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale per gli accertamenti di competenza.
10. La connivenza sarà è punita con sanzione inibitoria da gg. 15 fino a tre mesi.

Articolo 14 – Doping

1. La materia è disciplinata dalle Norme Sportive Antidoping approvate dal CONI alle quali si fa integrale rinvio.

Articolo 15 – Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori sono irrogate sanzioni inibitorie fino a due anni o, se trattasi di affiliati, sanzioni pecuniarie fino a 2000 euro, anche cumulativamente.

Articolo 16 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che violano o eludono i provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

Articolo 17 – Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 18 – Violazione dei principi fondamentali

1. Chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art. 1, se non più severamente punibile, è soggetto a sanzione inibitoria fino ad un anno

CAPO II – SANZIONI

Articolo 19 – Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero verbale, comunicato al diretto interessato dall'Organo di Giustizia che ha deliberato la sanzione. Essa viene inflitta per le più lievi infrazioni.

Articolo 20 – Deplorazione

1. La deplorazione consiste in un rimprovero scritto i cui contenuti devono essere riportati nel provvedimento che ha irrogato la sanzione. La deplorazione è comminata per infrazioni non adeguatamente punibili con la sanzione di cui al precedente articolo.

Articolo 21 – Ammenda

1. L'ammenda è una punizione pecuniaria che consiste nell'obbligo dell'affiliato di versare alla F.I.B.I.S. una somma pari ad un minimo di € 50,00 e ad un massimo di € 1.000,00.
2. L'ammenda è irrogata in caso di riscontrate violazioni di carattere amministrativo commesse in danno della Federazione.

3. L'ammenda è, altresì, irrogata per le seguenti infrazioni:
 - da parte della fazione di pubblico composta da sostenitori di una società
 - a. offese e minacce verbali nei confronti degli ufficiali di gara o di tesserati;
 - b. lancio di oggetti non contundenti sul campo di gara;
 - c. invasione del campo di gara con intenti palesemente non aggressivi;
 - d. tentativo di invasione del campo con intenti aggressivi;
 - e. esposizione in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza od al razzismo.
 - da parte della società
 - a. qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.
4. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti.
5. L'ammenda può essere irrogata altresì per le infrazioni disciplinari commesse dai tesserati secondo quanto disposto dall'art. 25 del presente Regolamento.
6. Con il provvedimento disciplinare con il quale viene comminata la sanzione pecuniaria l'organo giudicante fissa il termine improrogabile del pagamento e determina l'eventuale sanzione della sospensione dalle attività federali in cui si debba convertire la sanzione pecuniaria in caso di inadempimento.

Articolo 22 – Inadempimento delle sanzioni pecuniarie

1. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, comporta la sospensione della società e/o del tesserato da ogni attività federale da un periodo minimo di 15 giorni ad un periodo massimo di un anno.
2. Il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione della società e/o del tesserato da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.
3. Ai fini della conversione della sanzione pecuniaria in sanzione della sospensione dalle attività federali, il ragguglio viene calcolato nella misura di giorni 20 di sospensione per ogni € 100,00 di ammenda o frazione di essa. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento e la sua esecuzione estingue il debito. Non può essere proposto appello avverso la conversione.

Articolo 23 – Penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre

1. La penalizzazione da 1 a 10 punti nelle competizioni a squadre è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:
 - a. qualora nel corso di una gara si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara stessa ascrivibili alla società, ai suoi tesserati od ai suoi sostenitori;
 - b. qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.
2. La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari.

Articolo 24 – Perdita della gara e altre penalizzazioni

1. L'affiliato responsabile di fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento di una manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità

gr

- sportiva, è punita, oltrechè con le sanzioni di cui agli artt. precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.
2. Competente a decidere sulla sanzione della perdita della gara è l'Organo di Giustizia di primo grado competente *ratione materiae*, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
 3. Negli incontri a squadre, la squadra appartenente alla Società responsabile avrà partita persa con il maggior scarto di punti conseguibile sul campo.
 4. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al comma precedente, il provvedimento stesso dovrà essere adottato nei confronti di entrambe.

Articolo 25 – Esclusione dal campionato o da altre manifestazioni del calendario federale

1. L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto di prendere parte al campionato o alle manifestazioni per l'anno sportivo in corso.
2. La sanzione dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione è inflitta per le seguenti infrazioni:
 - a. frode o slealtà sportiva;
 - b. falso reiterato od aggravato;
 - c. fatti che pongono in pericolo di vita i tesserati;
 - d. recidiva di violazioni di cui all'art. 21 co. 3 lettera e).

Articolo 26 – Esclusione dalla partecipazione nell'attività internazionale

1. Nei casi di violazione disciplinari che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali od a disposizioni federali, alla società giudicata colpevole è inibita in via temporanea o definitiva l'attività internazionale in territorio italiano e/o all'estero, ufficiale e/o amichevole.

Articolo 27 – Sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara, atleti, tesserati in genere

1. I tesserati della Federazione, qualora si rendano responsabili della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, sono punibili, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:
 - a. deplorazione;
 - b. ammonizione;
 - c. squalifica per una o più giornate di gara fino ad un massimo di 10 giornate;
 - d. sospensione a tempo determinato per un periodo minimo di 15 giorni fino ad un massimo di due anni;
 - e. ammenda;
 - f. retrocessione in classifica nelle competizioni individuali;
 - g. inibizione da ogni attività federale a tempo determinato fino ad un massimo di due anni;
 - h. radiazione;
 - i. ritiro della tessera federale.
2. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate.
3. L'organo disciplinare, nelle sanzioni di carattere sospensivo o inibitorio, tiene conto dell'effettivo svolgimento delle manifestazioni federali.

gr

Articolo 28 – Modalità di esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni di carattere disciplinare sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale o in mancanza dalla notifica del dispositivo del provvedimento.
2. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
3. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito del campionato nel quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.
4. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, nell'anno sportivo successivo anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.
5. La squalifica si deve intendere scontata solo nel caso che l'incontro venga omologato. La partita sospesa e da recuperare non può essere considerata valida al fine della squalifica.
6. Il giocatore punito deve scontare la sanzione disciplinare nell'incontro immediatamente successivo a quello sospeso come da calendario.

Articolo 29 – Sospensione

1. La sospensione è a tempo determinato ed ha durata minima di giorni 15 e durata massima di anni due.
2. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività federale.
3. Agli atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità fisica del tesserato dovrà essere valutata dalla Commissione Medica Federale o da chi da essa delegato. L'inottemperanza alla convocazione ascrivibile a ragioni diverse dovrà, in via straordinaria, essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.

CAPO III – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 30 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la sanzione tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.
4. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a Euro 50,00 euro ed in misura superiore a Euro 1.000,00.
5. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
6. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
7. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo

giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

- a. non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dalla normativa statutaria per l'attività agonistica in questione;
 - b. non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, di campionato e di Trofeo, ecc.;
 - c. non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - d. confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.
8. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva ridotta da un terzo fino a due terzi. Se volontariamente desistono dall'azione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà

Articolo 31 – Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- a. aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b. aver danneggiato persone o cose;
 - c. aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d. aver agito per motivi abietti o futili;
 - e. avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f. aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g. aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h. avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j. aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 32 – Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nell'art. 31 si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Articolo 33 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a. l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b. l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - c. l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - d. l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - e. l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

Articolo 34 – Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nell'art. 33 si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza meno grave stabilita per le stesse, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Articolo 35 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Il Giudice che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

Articolo 36 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dal Giudice a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dal Giudice a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono

Articolo 37 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a. se la nuova infrazione è della stessa indole;

g

- b. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c. se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione è della metà.
 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
 5. In nessuna caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
 6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
 7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
 8. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Articolo 38 – Il Casellario Federale

1. E' istituito presso la Federazione Italiana Biliardo Sportivo il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche, salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.

CAPO IV – CAUSE DI SOSPENSIONE ED ESTINZIONE

Articolo 39 – Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante.
2. La sospensione può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento.
3. Sono presupposti del provvedimento cautelare:
 4. la gravità dell'infrazione;
 5. i gravi indizi di colpevolezza;
 6. il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di reiterazione della violazione.
7. La durata della sospensione non può essere superiore a 60 giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
8. Il provvedimento a pena di nullità rilevabile d'ufficio, deve contenere:
 9. le generalità dell'inquisito e degli altri elementi che valgono ad identificarlo;
 10. la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme che si assumono violate;
 11. l'esposizione dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari che, in concreto, giustificano la misura;
 12. l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti irrilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 13. la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 14. la data e la sottoscrizione del giudice.
15. La sospensione cautelare è immediatamente revocata dal Giudice quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.

Articolo 40 – Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo

1. La sospensione di cui all'art 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale federale.
2. Contro il Provvedimento di Sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte federale di appello da parte del soggetto sospeso.
3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale federale.
4. La Corte federale di appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli organismi sportivi delle Discipline Sportive Associate o negli organismi rappresentativi delle società hanno l'obbligo di comunicare alla Disciplina Sportiva Associata l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art 1. Comma 5.

Articolo 41 – Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a. prescrizione;
 - b. amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle squalifiche o inibizioni sportive:
 - a. indulto;
 - b. grazia.

Articolo 42 – Registro delle sanzioni disciplinari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, la FIBiS è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Articolo 43 – Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono entro il termine e secondo le modalità di cui al successivo art. 93.
2. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice, ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.
4. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
5. Sono cause interruttive:
 - a. L'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;

- b. L'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
 - c. La richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d. La decisione che applica la misura cautelare della sospensione;
 - e. La decisione di condanna.
6. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
 7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'inquisito.

Articolo 44 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo decreto disponga diversamente.
5. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Articolo 45 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 46 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam", emesso dal Presidente Federale; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. La grazia non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R., ed indirizzata al Presidente Federale.

Articolo 47 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I Provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping

TITOLO III –GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 48 – Giurisdizione sportiva

1. La Giustizia Federale è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le norme del presente regolamento e in conformità con i Principi fondamentali emanati dal CONI e con il Codice della Giustizia Sportiva.
2. I giudici e il procuratore federale sono tenuti ad osservare le norme di questo regolamento e dal Codice della Giustizia Sportiva anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.
3. Nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità del mezzo di prova.

Articolo 49 – Rinnone e separazione dei procedimenti

1. La riunione dei procedimenti pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta d'ufficio o su richiesta delle parti, quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi:
 - a. se le infrazioni per cui si procede sono state commesse da più soggetti in concorso fra loro o se, indipendentemente dalla cooperazione, le loro condotte abbiano contribuito alle violazioni rimproverate;
 - b. se le infrazioni sono state commesse nella medesima gara.
2. La separazione dei procedimenti è disposta, salvo che il Giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, nei casi in cui la definizione di alcuni dei procedimenti risulti raggiungibile con maggiore speditezza.
3. La riunione e la separazione sono disposte dal Giudice alla prima udienza, sentite le parti.

Articolo 50 – Competenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
3. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Corte federale di appello l'esistenza di conflitti positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione.
4. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Commissione sul conflitto di competenza è inappellabile.

Articolo 51 – Capacità dei giudici

1. Il mancato rispetto delle norme relative al numero dei giudici effettivi necessari per costituire validamente i collegi è motivo di nullità insanabile dei provvedimenti emessi.

Articolo 52 – Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

1. Non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare.
2. Chi ha esercitato funzioni di procuratore federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
3. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi o parenti.

Articolo 53 – Astensione

1. Il Giudice deve astenersi:
 - a. se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
 - b. se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice;
 - d. se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;
 - e. se esistono altre gravi ragioni di convenienza;
 - f. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - g. se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. La dichiarazioni di astensione sono presentate alla Commissione federale di garanzia che decide senza formalità di procedura.
3. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte federale di appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente alla Corte sportiva di appello.

Articolo 54 – Ricusazione

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
 - a. nei casi previsti dall'art. 53 comma 1 lett. a), b), c), d), f) e g);
 - b. se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Handwritten signature or mark.

2. L'istanza di ricsuzione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricsuzione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla consapevolezza. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.
3. Sulla ricsuzione dei componenti dei Giudice sportivi nazionale e territoriale e del Tribunale federale decidono, rispettivamente, la Corte sportiva di appello e la Corte federale di appello; sulla ricsuzione di un membro della Corte sportiva di appello e della Corte federale di appello decidono le Corti medesime, integrate da un membro supplente.
4. Qualora la ricsuzione riguardi l'intero organo collegiale, decide un collegio appositamente nominato dal Consiglio Federale.
5. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricsuzione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto ed il procedimento viene sospeso. Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
6. Il ricorso per la ricsuzione deve essere accompagnato dalla prova dell'avvenuto pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia di cui all'art. 56 il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
7. Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.
8. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricsuzione sia accolta, il Giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricsutato conservano efficacia.
9. Non è ammessa la ricsuzione del giudice chiamato a decidere sulla ricsuzione.
10. L'istanza di ricsuzione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
11. Il Procuratore Federale non può essere ricsutato ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Articolo 55 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uso dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 56 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Articolo 57 – Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO II – NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Articolo 58 – Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Articolo 59 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Articolo 60 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Articolo 61 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO III – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Articolo 62 – Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello.

Articolo 63 – Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Articolo 64 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. L'istituzione dei Giudici sportivi territoriali nonché la costituzione e la distribuzione della loro competenza sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

Articolo 65 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Articolo 66 – Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 dello Statuto.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Articolo 67 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 68 – Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 69 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro sette giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 70 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 71 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 72 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO IV - GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

Articolo 73 – Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Articolo 74 – Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Articolo 75 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Ai sensi dell'art. 50 bis dello Statuto, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale con numero di tre componenti. La Corte federale di appello giudica in composizione collegiale, con un numero di cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Articolo 76 – Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Articolo 77 – Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 78 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine pari a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 79 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Articolo 80 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono

essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 30, comma 2 e 3 del Codice della Giustizia Sportiva. La pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Articolo 81 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Articolo 82 – Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Articolo 83 – Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 84 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 85 – Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Articolo 86 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e

- delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
 5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
 6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36 del Codice della Giustizia Sportiva.
 7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
 8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
 10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 87 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli Organi di Giustizia sportiva, per i quali non siano stabiliti termini inferiori.

Articolo 88 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO V - PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I - NOMINA E FUNZIONI

Articolo 89 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della rispettiva Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Articolo 90 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva

nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 91 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. E' garantita l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti. Essi in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 92 – Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Articolo 93 – Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Giustizia Sportiva.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Articolo 94 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Articolo 95 – Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Articolo 96 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Articolo 97 – Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Articolo 98 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO IV – RIABILITAZIONE E GRAZIA

Articolo 99 – Procedimento di riabilitazione

1. La Corte federale di appello, su richiesta dell'affiliato o del tesserato interessati, decide inappellabilmente sulla riabilitazione.
2. La convocazione e l'audizione della parte istante avviene se risulta assolutamente necessaria.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
4. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
5. L'istanza di riabilitazione contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
6. La Corte si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r.
7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte medesima su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Articolo 100 – Procedimento di Grazia

1. Gli affiliati ed i tesserati soggetti a sanzione a loro inflitta con provvedimento disciplinare divenuto definitivo, possono proporre domanda di grazia al Presidente della F.I.B.I.S..
2. L'istanza di revisione è inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.
3. Nei casi di radiazione, derivanti da provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, la domanda di grazia può essere proposta al Presidente federale decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima.
4. La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato, deve essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
5. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della Federazione Italiana Biliardo Sportivo.

TITOLO V – PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 101 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla FIBIS si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie di natura meramente patrimoniale insorte fra di loro che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi di Giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal presente Regolamento di Giustizia.

2. L'inosservanza della precedente disposizione comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 102 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla FIBIS che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte federale di appello.
2. L'atto introduttivo deve contenere:
 - a. l'oggetto della controversia;
 - b. le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - c. la nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
 - d. l'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Corte federale di appello deve altresì essere allegata la prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante ed alla Corte federale di appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte federale di appello su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

Articolo 103 – Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Corte federale di appello entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 102 comma 4.
2. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Corte federale di appello trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.
3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Corte federale di appello.

Articolo 104 – Procedura e deliberazione

1. Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia.
2. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.

3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
4. Il lodo, deliberato a maggioranza entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria FIBIS, in tanti originali quante sono le parti, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione. La Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dato atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a. l'indicazione delle parti;
 - b. la concisa esposizione dei motivi;
 - c. il dispositivo;
 - d. l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e. la sottoscrizione degli arbitri con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla comunicazione d'indisponibilità. Durante tale periodo i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. Gli atti di istruzione già compiuti non dovranno essere rinnovati. Le dimissioni presentate successivamente alla pronuncia del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla deliberazione stessa.
8. Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso. Nel lodo il Collegio liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso per il funzionamento del Collegio. In caso di contestazione il compenso è determinato dal Presidente della Corte federale di appello.

Articolo 105 – Impugnabilità ed esecuzione

1. Il lodo arbitrale non è impugnabile, salvo quanto previsto nel Codice di Procedura Civile.
2. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Segreteria federale; il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile.
3. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare. La Segreteria Federale e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
4. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile

Articolo 106 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale

1. Possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale, istituito nell'ambito della FIBIS, tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 c.p.c.
2. I componenti del Collegio hanno gli obblighi di astensione di cui al presente regolamento. In caso di mancata astensione le parti interessate possono proporre istanza di riconsiliazione alla Corte federale di appello secondo quanto previsto dall'art. 54.
3. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.



TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 107 – Norme di attuazione

1. E' istituita la Segreteria degli Organi di Giustizia. La Segreteria collabora in senso tecnico con i giudici federali, conserva le decisioni emesse ed effettua tutte le comunicazioni ordinate.

Articolo 108 – Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 co. 5 lett. l) dello Statuto CONI entra in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI o con provvedimento equivalente.

